

Legge regionale 10 ottobre 1981 , n. 71 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 6

(1)

Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6761 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all'attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1971, n. 12 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 89/1981